

**Procedura per la presentazione e gestione della segnalazione di illeciti
(c.d. Whistleblowing)**
(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)



Indice

1. Definizioni.....	3
2. Normativa di riferimento.....	3
3. Finalità.....	4
4. Soggetti che possono effettuare una segnalazione.....	4
5. Oggetto della segnalazione.....	5
6. Contenuti esclusi dalla segnalazione.....	5
7. Elementi della segnalazione.....	6
8. Segnalazioni anonime.....	6
9. Modalità di presentazione della segnalazione.....	6
10. Gestione della segnalazione.....	7
10.1 Registrazione.....	7
10.2 Preistruttoria.....	7
10.3 Istruttoria.....	8
10.4 Trasmissione report di chiusura istruttoria	9
11. Altri canali per la segnalazione di illeciti.....	9
12. Il sistema di tutele.....	10
13. La tutela della riservatezza.....	11
13.1 La tutela della riservatezza del segnalante.....	11
13.2 La tutela della riservatezza dell'identità di altri soggetti.....	11
14. La tutela dalle ritorsioni.....	11
14.1 Soggetti tutelati.....	12
14.2 Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni.....	13
15. Perdita delle tutele.....	13
16. Responsabilità del segnalante.....	13
17. Sanzioni.....	13
18. Trattamento dei dati personali.....	14

1. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Whistleblowing: istituto che tutela il dipendente e gli altri soggetti contemplati dal D.lgs. 24/2023 che segnalano illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Zètema e che consistono in quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023

Whistleblower o Segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione interna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione gestito da Zètema secondo le modalità indicate dalla presente procedura

Segnalazione esterna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC di cui all'art. 7 del D.lgs. 24/2023.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Riscontro alla segnalazione: comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023)

Seguito alla segnalazione: azione intrapresa dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. (art. 2, co. 1, lett. n del d.lgs. 24/2023)

2. Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”.

Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3. Finalità

La presente procedura disciplina le modalità di applicazione presso la società Zètema Progetto Cultura S.r.l. dell’istituto del Whistleblowing, in adempimento al disposto normativo sulla tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

L’Istituto del whistleblowing - garantendo la protezione di chi si espone con segnalazioni, denunce o attraverso divulgazione pubblica - fornisce un importante contributo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la nostra Società e di riflesso per l’interesse pubblico collettivo. Tale documento si prefigge di fornire al whistleblower indicazioni chiare sui soggetti destinatari dell’istituto, sui contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela che vengono offerte al segnalante di condotte illecite, al fine di rimuovere i fattori che possano disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, quali i dubbi circa l’iter da seguire ed i timori di eventuali ritorsioni.

La tutela del dipendente che segnala illeciti è una delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L.190/2012 ed è adottata da Zètema nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte integrante del Modello Organizzativo di Zètema ex D.lgs. 231/2001.

4. Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Sono legittimati a presentare la segnalazione i soggetti che prestano la propria attività lavorativa per Zètema e che siano venuti a conoscenza dell’illecito nell’ambito del contesto lavorativo, ossia:

- dipendenti di Zètema
- lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività presso Zètema
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Zètema
- volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività lavorativa presso Zètema
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Zètema
- lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere per Zetema e che svolgono la propria attività lavorativa presso Zètema

La segnalazione può essere effettuata anche in situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico di lavoro, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni che perverranno da soggetti diversi da quelli annoverati dal presente articolo, ivi compresi le Organizzazioni Sindacali, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto del Whistleblowing e pertanto non saranno tenute in considerazione ai fini dell’applicazione della presente procedura.

5. Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione gli illeciti compiuti in violazione di normative nazionali edell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Zètema e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Zètema.

Sono oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono:

- illeciti penali
- illeciti civili
- illeciti amministrativi
- illeciti contabili
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Zètema ai sensi del D.lgs. 231/2001
- violazioni di disposizioni normative europee di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 2 co. 1, lett. a) n. 4) o riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE) e le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) del D.lgs. 24/2023)

Formano, altresì, oggetto di segnalazione le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni commesse o le informazioni riguardanti attività illecite non ancora commesse e che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di "elementi concreti", c.d. indici sintomatici (es. irregolarità compiute).

6. Contenuti esclusi dalla segnalazione

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego in Zètema, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Sono, inoltre, escluse dalla segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

7. Elementi della segnalazione

La segnalazione dovrà indicare, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- 1) le generalità o ogni altro elemento utile ad identificare il segnalante
- 2) la descrizione chiara e completa del fatto oggetto della segnalazione
- 3) le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto oggetto di segnalazione si è verificato
- 4) le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore dei fatti segnalati

Il segnalante è tenuto ad allegare alla segnalazione tutta la documentazione utile a fornire elementi di fondatezza alla segnalazione effettuata, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati.

Qualora quanto segnalato non fosse stato adeguatamente circostanziato, il RPCT di Zètema potrà richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, nel caso in cui il segnalante abbia richiesto un incontro diretto con il RPCT.

8. Segnalazioni anonime

Per segnalazioni anonime si intendono quelle segnalazioni dalle quali non sia possibile identificare il segnalante; tali segnalazioni saranno considerate da Zètema come segnalazioni ordinarie e trattate secondo le modalità previste dalla Società per tali tipi di segnalazioni.

Alle segnalazioni anonime pervenute tramite il canale interno di segnalazione non si applica, quindi, la disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele, che sono previste solo in caso in cui le segnalazioni siano presentate da soggetti chiaramente identificati o identificabili.

9. Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione effettuata tramite il canale interno deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Zètema (di seguito RPCT).

I riferimenti del RPCT sono disponibili sul sito istituzionale di Zètema, nella sezione Società Trasparente, sottosezione "Altri Contenuti" - "Prevenzione della Corruzione".

La segnalazione potrà essere effettuata - con garanzia di riservatezza di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo dalla segnalazione - mediante i seguenti canali interni:

- piattaforma informatica accessibile dal portale di Zètema, nella sezione Società Trasparente dedicata al "Whistleblowing", compilando gli appositi campi o inoltrando una segnalazione in forma orale. Cliccando su "Invia la segnalazione qui" il segnalante accederà ad un modulo, nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare. Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante "Voglio inviare una segnalazione in formato audio", può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a dieci minuti;
- in forma scritta, utilizzando l'apposito Modulo per la segnalazione scaricabile dal sito di Zètema al seguente link: <https://www.zetema.it/societa/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/tutela-per-i-dipendenti-che-denunciano-o-segnalano-illeciti-whistleblowing/>, con una delle seguenti modalità:
 - posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno o *brevi manu* presso la sede di Zètema;

La segnalazione in forma scritta dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la

seconda con al proprio interno la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Segnalazione di whistleblowing ex d.lgs. 24/2023 - Riservata al RPCT", da inviare a Zètema Progetto Cultura Srl, Via A. Benigni 59 - 00156 Roma;

- incontro diretto con il RPCT dietro appuntamento, da richiedere utilizzando la linea telefonica dedicata 0682077777 o da rete interna Zètema al numero 777.

Qualora la segnalazione, per mero errore del segnalante, venga inviata ad un soggetto interno diverso dal RPCT - laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal whistleblowing o tale volontà risulti essere desumibile dalla segnalazione – tale soggetto sarà tenuto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dovrà, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, trasmetterla al RPCT e darne contestuale comunicazione al segnalante.

In caso contrario, ossia qualora la volontà di voler beneficiare delle tutele previste dal whistleblowing non fosse stata chiaramente espressa, né desumibile dalla segnalazione, la segnalazione verrà trattata dalla Società come segnalazione ordinaria.

10. Gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni è affidata al RPCT di Zètema che - nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate - si occupa di:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute (avvio della fase istruttoria interna);
- fornire un riscontro alla persona segnalante.

La gestione della segnalazione da parte del RPCT si articola, sostanzialmente in quattro fasi: registrazione, preistruttoria, istruttoria e trasmissione report di chiusura istruttoria.

10.1 Registrazione

In caso di segnalazioni in forma scritta pervenute tramite posta o effettuate di persona dietro appuntamento con il RPCT, il RPCT provvede a registrare - in un apposito registro riservato esclusivamente alle segnalazioni whistleblowing - le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione, annotando la data di ricezione ed assegnando alla segnalazione un codice univoco progressivo.

I dati identificativi del segnalante saranno conservati dal RPCT separatamente rispetto al contenuto della segnalazione ricevuta, all'interno di un secondo registro; il RPCT provvederà ad assegnare un codice sostitutivo dei dati identificativi, in modo da consentire che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima.

I registri delle segnalazioni e dei dati identificativi saranno conservati sottochiave presso l'Ufficio del RPCT.

Il RPCT provvede – entro sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione - a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento.

Qualora, invece, la segnalazione pervenga tramite la piattaforma informatica, sarà il sistema stesso a provvedere alla sua registrazione e al rilascio dell'avviso di ricevimento.

10.2 Preistruttoria

Nella fase di preistruttoria il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione.

La segnalazione di illeciti sarà considerata inammissibile dal RPCT, qualora ricorra uno o più delle seguenti evenienze:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del d.lgs. 24/2023;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza del RPCT, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti di cui all'art. 7 della presente procedura;
- g) sussistenza di violazioni di lieve entità

Nei casi di cui ai punti d) e f) - prima di procedere all'archiviazione - il RPCT potrà richiedere al whistleblower elementi integrativi per circostanziare la denuncia tramite il canale a ciò dedicato.

Al termine della fase di preistruttoria, qualora la segnalazione risulti essere inammissibile, il RPCT procederà alla sua archiviazione, dandone opportuna comunicazione al segnalante.

10.3 Istruttoria

In caso di segnalazione ammissibile, il RPCT avvia la fase di istruttoria interna, al fine di valutare la sussistenza dei fatti o delle condotte illecite segnalate, dandone opportuna comunicazione al segnalante.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT potrà:

- avvalersi del supporto delle risorse assegnate all'Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che operano in qualità di "soggetti istruttori" e dovranno garantire, alla stregua del RPCT, la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti segnalati, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
- avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona;
- ove necessario, acquisire atti e documenti da altri uffici di Zètema, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora ci si avvalga del supporto degli uffici di Zètema e/o vengano effettuate audizioni di terze persone, il RPCT non potrà trasmettere la segnalazione, ma soltanto estratti accuratamente anonimizzati della stessa, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che, dalle informazioni e dai fatti descritti, si possa risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti oggetto di tutela.

Il RPCT dovrà, quindi, provvedere all'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, ma anche degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato e le altre persone menzionate nella segnalazione), presenti nel contenuto della segnalazione e nei documenti ad essa allegati. Tutti i soggetti coinvolti dal RPCT nell'espletamento della fase di istruttoria della segnalazione saranno tenuti a tutelare la riservatezza dei soggetti sopra menzionati e di quanto contenuto nella segnalazione e nei documenti a corredo della stessa.

Entro il termine di tre mesi dall'avvio dell'istruttoria, il RPCT dovrà dare riscontro al segnalante dell'esito della stessa.

Durante la fase istruttoria, il RPCT potrà fornire al segnalante anche un riscontro meramente interlocutorio, ossia relativo allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In generale, il riscontro potrà riguardare:

- la comunicazione dell'archiviazione, qualora siano stati ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione
- l'avvio di un'inchiesta interna
- l'esito dell'istruttoria
- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini

Laddove il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (es. trattasi del soggetto segnalato o segnalante), la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione venga dato un efficace seguito.

Non spetta al RPCT l'accertamento dell'effettivo accadimento dei fatti, delle responsabilità, né tantomeno effettuare controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati da Zetema.

10.4 Trasmissione report di chiusura istruttoria

Al termine della fase istruttoria, il RPCT elabora un report recante gli esiti della stessa, che trasmette ai Vertici Aziendali e all'Organismo di Vigilanza; il report dovrà indicare le misure previste, da adottare o adottate, per dare seguito alla segnalazione, nonché i motivi della scelta effettuata per consentire di avviare le opportune azioni a tutela della Società.

Il RPCT provvede, quindi, alla chiusura della segnalazione e all'archiviazione della documentazione raccolta durante l'attività di istruttoria.

Nei casi più gravi, il RPCT, in relazione agli specifici ambiti di competenza, presenta denuncia all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC dando evidenza che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Il segnalante sarà preventivamente avvisato dal RPCT dell'eventualità che la sua segnalazione potrà essere trasmessa all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in relazione alla segnalazione pervenuta, a prescindere dall'esito dell'istruttoria, può proporre ai Vertici Aziendali l'attuazione di azioni correttive nell'organizzazione aziendale, al fine di incidere in modo specifico in determinati settori per diminuire il rischio di episodi di corruzione e cattiva amministrazione e migliorare la qualità e l'efficienza del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette ai Vertici aziendali, con modalità che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento dandone conto nella Relazione Annuale del RPCT di cui all'art. 1, co. 14 della Legge 190/2012.

11. Altri canali per la segnalazione di illeciti

Oltre al canale di segnalazione interno, regolamentato dalla presente procedura, il D.lgs. 24/2023 ha previsto altri canali per la presentazione di una segnalazione di illeciti, quali:

- canale esterno presso ANAC
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Il canale di segnalazione esterno presso l'ANAC è percorribile solo ed esclusivamente qualora ricorrano particolari circostanze quali:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di

segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono disciplinate dalla Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 recanti le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, reperibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni dettaglio.

Qualora per effettuare una segnalazione si ricorra, invece, alla divulgazione pubblica, sarà accordata al segnalante la protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 soltanto se ricorre una delle seguenti fattispecie:

- 1) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- 2) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. Il sistema di tutele

Il sistema di tutele previste dal D.lgs. 24/2023 prevede:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate da Zètema in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa, rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, qualora ci siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione sia necessaria a svelare la violazione.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- alla protezione dei dati personali

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

L’esclusione di responsabilità opera anche in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

13. La tutela della riservatezza

13.1 *La tutela della riservatezza del segnalante*

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT.

La tutela della riservatezza è garantita anche in ambito disciplinare e giurisdizionale:

- nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nel procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il disvelamento dell'identità del segnalante può essere ottenuto, previo consenso espresso dello stesso e a seguito di una comunicazione scritta delle ragioni della richiesta di tale rivelazione.

13.2 *Tutela della riservatezza dell'identità di altri soggetti*

Il d.lgs. 24/2023 estende le tutele della riservatezza dell'identità anche:

- alla persona coinvolta nella segnalazione (segnalato)
- al facilitatore che assiste il segnalante;
- alle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita, anche dietro sua richiesta, nelle sedi competenti, in presenza o attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nei procedimenti penali/contabili, le tutele del diritto alla riservatezza vengono meno (esclusione della tutela della riservatezza) nei riguardi delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, nel caso in cui le stesse siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

La segnalazione di condotte illecite è sottratta all'accesso documentale (ex accesso agli atti) di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs.33/2013 e s.m.i..

14. La tutela dalle ritorsioni

Per ritorsione deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o

Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il segnalante, in ragione della segnalazione effettuata, non può essere soggetto a misure ritorsive da parte di Zètema, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (inversione dell'onere della prova).

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate dal segnalante solo ed esclusivamente all'ANAC, alla quale è demandato il compito di accertare se le stesse siano conseguenti alla segnalazione interna, o altresì alla denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

14.1 Soggetti tutelati

Sono oggetto di tutela, oltre al segnalante, tutti quei soggetti che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, quali:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, anche se non di proprietà dello stesso.

14.2 Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Il sistema delle tutele dalle ritorsioni opera in presenza delle presenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata.

15. Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

16. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità disciplinare (art. 6, comma 2 bis, lett. d) del D.lgs. 231/01), civile e penale del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile e degli artt. 368 e 595 del Codice penale.

17. Sanzioni

La violazione delle disposizioni in materia di whistleblowing prescritte dalla presente procedura è fonte di responsabilità e sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

In particolare, è sanzionabile: colui che, con dolo o colpa grave, effettua segnalazioni che si rivelino infondate al solo scopo di diffamazione, calunnia o danno al segnalato o agli altri soggetti citati nella segnalazione; i soggetti aziendali che adottano misure ritorsive nei confronti del segnalante e degli altri soggetti previsti dal D.lgs. 24/2023; i soggetti che non garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti di cui al D.lgs. 24/2023; il soggetto che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Società, abbia posto in essere condotte illecite o violazioni del Codice Etico e di Comportamento adottato da Zètema o del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001; i soggetti che non garantiscono gli obblighi di riservatezza previsti per la gestione delle segnalazioni ricevute.

La tutela del dipendente che segnala condotte illecite rappresenta una delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla Legge 190/2012 (art. 1 co. 14) e contemplate nel PTPCT di Zètema.

Si rinvia al Codice Etico e di Comportamento per le specifiche regole di condotta e al Codice Disciplinare per i profili di responsabilità disciplinare nei casi di violazione del Piano Anticorruzione di Zètema e della disciplina del Whistleblowing.

18. Trattamento dei dati personali

Zètema è titolare del trattamento di dati personali relativi alla segnalazione ricevuta.

Il ricevimento e la gestione dei dati relativi alle segnalazioni sono effettuati da Zètema nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 24/2023, la tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto interessati dal trattamento dei dati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

